



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania

CED0064 "Ospedale Militare San Francesco di Paola", oggi "Caserma Tescione", sito in Caserta alla via San Francesco di Paola

Servizio di manutenzione straordinaria delle aree scoperte



PROGETTO ESECUTIVO

Codice Elaborato

**01**

Descrizione

**CAPITOLATO TECNICO**

Formato

**A4**

Il Direttore Regionale:  
ing. Paolo MARANCA

Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici:  
arch. Luca DAMAGINI

Il Progettista:  
ing. Antonio DE FURIA

Il Responsabile Unico del Procedimento:  
ing. Antonio DE FURIA

REVISIONE	NOTE	DATA	SCALA
<b>Rev. 1</b>		<b>Aprile 2021</b>	




### Art.1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del "Servizio di manutenzione straordinaria delle aree scoperte" presso l'immobile denominato "Ospedale Militare San Francesco di Paola", sito in Caserta alla omonima, annoverato fra i beni del Demanio dello Stato, identificato con la scheda CED0064 dei beni di interesse storico artistico di proprietà dello Stato siti in Caserta, in quanto riconosciuto di particolare pregio ai sensi della L. n. 1089/39 con provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L'ex Ospedale Militare, adiacente all'ex convento di S. Francesco di Paola, nasceva nel 1832 su ordine di Ferdinando II di Borbone, per contrastare l'epidemia di colera asiatico che mieteva vittime ai confini del Regno. Tra il 1834 e il 1836 furono dunque effettuati i lavori di costruzione e di ampliamento dei poderi all'epoca esistenti fino a raggiungere il chiostro del citato convento. Solo nel 1857 il complesso assunse l'assetto attuale, riecheggiando lo stile vanvitelliano, pur essendo opera di Ufficiali del Real Genio Militare dell'Esercito Borbonico. L'Ospedale accrebbe la sua capacità e la sua importanza con la spedizione Italiana in Abissinia nel 1896 e la guerra Italo-Turca del 1911. Inoltre con l'attacco italiano all'Etiopia nel 1935, la guerra di Spagna e la Campagna d'Africa del 1940-43, esso raggiunse il massimo grado di efficienza sia per la preparazione del personale sia per la strumentazione medica all'avanguardia. Indispensabile per la sua funzione anche durante la II° Guerra Mondiale, cessato il periodo bellico ebbe un ruolo fondamentale per la ricostruzione e la rinascita dell'Italia e si rivelò un polo logistico fondamentale per le attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali (sisma in Belice, Friuli e Irpinia). Da segnalare anche i determinanti contributi alle recenti missioni di pace internazionali, soprattutto in Medio Oriente.

L'edificio oggi denominato "Caserma Tescione", è parte di un compendio, delimitato da un muro di cinta, che si sviluppa su un'area di circa 85.000 mq, di cui 68.000 circa di superficie scoperta, sui cui insistono 5 edifici principali e numerosi altri volumi secondari, come sinteticamente riportato di seguito.



CONSISTENZE COMPLESSIVE			
ID	DESCRIZIONE	SUP. COPERTA	SUP. LORDA TOTALE
1	FABBRICATO " Monoblocco "	8105	29300
2	FABBRICATO " Ex Convento "	1065	2130
3	FABBRICATO " Cabina Enel "	118	118
4	FABBRICATO " Palazzina Borbonica "	1075	1990
5	FABBRICATO " Palazzina Servizi "	1610	2415
6	FABBRICATO " Alloggi di Servizi "	375	1125
7	FABBRICATO " Ufficio Passi "	175	175
8	FABBRICATO	130	130
9	FABBRICATO	180	180
10	FABBRICATO	120	120
11	FABBRICATO	100	100
12	FABBRICATO	270	270
13	FABBRICATO	75	75
14	FABBRICATO	85	85
15	FABBRICATO	85	85
16	FABBRICATO	95	95
17	FABBRICATO	220	220
18	FABBRICATO	185	185
19	FABBRICATO	9	9
T1	FABBRICATO	229	229
T2	FABBRICATO	370	370
T3	FABBRICATO	370	370
T4	FABBRICATO	100	100
Totali		15146	39876

Il comprensorio Tescione è ubicato al confine tra il comune di Caserta e quello di Casagiove (CE) e confina:

a Nord con via San Francesco da Paola, a Sud con viale Giulio Douhet, a Est con via Giuseppe Fanin e a Ovest con via Torrimo e l'Istituto Sperimentale della Frutticoltura.

L'immobile è stato in parte dismesso dal Ministero della Difesa – Esercito con verbale prot. 17374 del 18.12.2017; tuttavia alcune porzioni sono restate e restano tuttora nella disponibilità della predetta Amministrazione fino alla riallocazione, in altra struttura, delle funzioni ivi svolte (Poliambulatorio); è esclusa la "palazzina alloggi di servizio", rimasta in consegna al Ministero della Difesa.

Il bene è catastalmente identificato nel Comune di Caserta al foglio di mappa 44, non consultabile in quanto coperto dal segreto militare:

FOGLIO	PARTICELLA	CONSISTENZA [mq]
44 (Catasto terreni)	12	7.371
	2	17.690
	13	1.376
	53	10.853
	54	11.505
	5046	14.234
	1	13.302
	3	4.387
	6	252
	4	307
	5047	2.058
	38	216
	5049	50

per un totale di 83.601 mq. Fa parte del compendio anche la particella 5047, relativa alla già citata palazzina alloggi di servizio in consegna alla Difesa.

L'intero compendio versa in mediocri condizioni di manutenzione, anche per quanto riguarda le opere di recinzione e le aree scoperte ed "a verde".

In particolare, con riferimento a queste ultime, i recenti sopralluoghi effettuati hanno evidenziato uno stato di avanzato abbandono e degrado; la maggior parte delle aiuole sono invase dalla vegetazione spontanea infestante e le siepi, per effetto della mancanza di manutenzione ordinaria e di potatura periodica, sono cresciute disordinatamente e invadono le aree pavimentate ostacolando la circolazione pedonale e veicolare.

Tutto quant'innanzi premesso, si rende pertanto necessaria l'esecuzione di un servizio di manutenzione straordinaria delle aree scoperte, come meglio dettagliato nel seguito.

L'intervento a farsi ricade in proprietà dello Stato. Non necessitano ulteriori occupazioni di aree pubbliche e/o private.

## **Art.2 Descrizione del servizio**

Il presente appalto, comprende le seguenti:

- PRESTAZIONI PRINCIPALI/NECESSARIE (la cui esecuzione è obbligatoria unicamente a seguito della sottoscrizione del contratto):

- sfalcio della vegetazione spontanea delle aree scoperte;
- riprofilatura delle siepi;
- tosatura tappeti erbosi e rifilatura cigli delle aiuole;
- pulizia generale dell'area;

*di cui alle voci di computo metrico/elenco prezzi V.04.010.080.a, V.04.010.075.a e V.02.04.135.B.CAM;*

- PRESTAZIONI SECONDARIE/OPZIONALI (vincolanti per l'Affidatario solo qualora il Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta dello stesso Affidatario, eserciti l'opzione di avviare le relative prestazioni):

- raccolta, trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta derivante dall'esecuzione delle attività sopra descritte.

*di cui alle voci di computo metrico/elenco prezzi T.01.010.020.a e T.01.010.020.b.*

Le suddette attività dovranno essere ripetute in 2 (due) fasi successive: la prima, indicativamente, entro la stagione primaverile e la seconda, indicativamente, entro la stagione estiva.

L'Affidatario, durante la fase esecutiva, dovrà attenersi all'articolazione temporale di ciascuna attività stabilita dal cronoprogramma di progetto, salvo diverse disposizioni del Direttore per l'Esecuzione del Contratto.

Preliminarmente l'Affidatario dovrà predisporre l'allestimento del cantiere delimitando l'area di intervento e creando tutte le condizioni di sicurezza necessarie per l'espletamento del servizio.

Qualora lo ritenga necessario, l'Affidatario potrà richiedere per iscritto alla Stazione Appaltante l'esecuzione delle prestazioni secondarie/opzionali, le quali saranno preventivamente autorizzate

dal Responsabile Unico del Procedimento e saranno computate “a misura”, applicando i prezzi unitari riportati nell’elaborato “Elenco Prezzi Unitari” decurtati del ribasso offerto dall’operatore economico aggiudicatario in sede di gara. Qualora l’Ente, a proprio insindacabile giudizio, non intendesse procedere allo svolgimento delle attività opzionali, l’Aggiudicatario non potrà fare valere alcun diritto o pretendere maggiori compensi rispetto a quelli determinati per le prestazioni obbligatorie.

**Ai fini della partecipazione alla presente gara l’operatore economico dovrà necessariamente essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nella Categoria “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico”.**

### **Art.3 Corrispettivo**

Per la determinazione del corrispettivo è stato redatto specifico computo metrico estimativo, costituente parte integrante della presente progettazione.

Il **corrispettivo** del presente appalto è stato quantificato complessivamente in **€ 29.246,77 (Euro ventinovemiladuecentoquarantasei/77)** di cui **€ 608,66 (Euro seicentootto/66)** per costi speciali della sicurezza non soggetti a ribasso, **oltre IVA**, così suddiviso:

- **€ 23.495,77 (Euro ventitremilaquattrocentonovantacinque/77)** di cui **€ 608,66 (Euro seicentootto/66)** per costi speciali della sicurezza non soggetti a ribasso, **oltre IVA**, quale **corrispettivo “a corpo”** per l’espletamento di tutte le attività comprese fra le **“prestazioni principali (necessarie)”**, come individuate al precedente art. 2;
- **€ 5.751,00 (Euro cinquemilasettecentocinquantuno/00)**, **oltre IVA**, quale **corrispettivo “a misura”**, per l’espletamento, in tutto o in parte, qualora necessario e previa autorizzazione, delle attività comprese fra le **“prestazioni secondarie (opzionali)”** come individuate al precedente art. 2.

Per la stima del corrispettivo è stato utilizzato il Prezzario LL.PP. Campania 2020; per le voci in esso non contemplate, sono stati formulati nuovi prezzi, per i quali sono state redatte specifiche analisi.

Ai prezzi unitari delle singole voci facenti parte del computo della sicurezza speciale, in applicazione del paragrafo 11.c delle *Avvertenze Generali* del Prezzario LL.PP. Campania 2020, non è applicata l’aliquota del 10% relativa all’utile d’impresa.

I predetti importi, da intendersi onnicomprensivo di ogni onere e tributo, è remunerativo di ogni attività ed in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Gli importi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e pertanto non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.

Gli importi devono intendersi inclusivi di tutte le spese e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell’incarico, ad esclusione degli oneri per lo svolgimento del prelievo di campioni e svolgimento delle prove di laboratorio. I risultati delle prove di laboratorio dovranno essere certificati da laboratori accreditati ai sensi della vigente normativa.

Nessun rimborso sarà dovuto dall’Agenzia ad eccezione di quanto specificato dal presente capitolato.

I costi relativi alle pratiche per eventuali occupazioni di suolo pubblico, la predisposizione della documentazione necessaria e l’ottenimento dei permessi, certificati di prove in laboratorio ed in genere tutti gli oneri relativi sono a carico dell’aggiudicatario.

### **Art.4 Durata**

Per l’esecuzione del presente servizio è stata ritenuta congrua una durata complessiva di **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi, articolata come segue:

- **15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi, a decorrere dalla data in cui il RUP, ovvero il DEC, darà avvio all’esecuzione del contratto, per l’esecuzione delle attività previste entro la stagione primaverile;
- **15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi, a decorrere dalla data in cui il RUP, ovvero il DEC, ne disporrà l’avvio, per l’esecuzione delle attività previste entro la stagione estiva.

L'Agenzia del Demanio si riserva la facoltà, motivandone le ragioni, di prorogare secondo i termini previsti dalla Legge dalla scadenza delle attività o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle stesse, qualora ne sopravvenisse la necessità, senza che l'affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al riguardo.

Relativamente ai termini sopra riportati si specifica quanto segue:

- i tempi saranno sospesi nel caso di impedimenti non imputabili all'affidatario del servizio, o per attività di verifica disposte dal RUP;
- per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille e comunque non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, secondo le modalità descritte all'art. 8.

#### **Art.5 Condizioni dello svolgimento del servizio**

Sono a carico dell'affidatario del servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Affidatario del Servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché nell'ALLEGATO 18 AL BANDO "Fornitura di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" PER L'ABILITAZIONE DI FORNITORI alla Categoria "Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico" ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Versione 1.0 - Luglio 2017, emesso da Consip che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

#### **Art.6 Verifica di Conformità**

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, redigerà il relativo Certificato di regolare esecuzione atto a dimostrare che i servizi forniti siano conformi alle caratteristiche previste dagli atti di gara e all'offerta presentata in sede di gara e siano in grado di soddisfare le richieste del presente capitolato.

#### **Art.7 Pagamenti**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto, le fatture verranno liquidate in 2 (due) distinte soluzioni, previa verifica del servizio reso nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rispettivamente, alla conclusione di ciascuna delle 2 (due) fasi come dettagliate al precedente art. 2, con la relativa durata fissata al precedente art. 4.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI), intestandola all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via Barberini n.38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA **EVIIBG** il numero di ODA, il CIG, nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del contratto che verranno forniti dalla Stazione Appaltante. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI. Quanto dovuto sarà liquidato non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dal professionista.

Con la conversione in legge del DL 24 aprile 2017, n.50 ("Manovrina fiscale di primavera") è previsto che per gli acquisti di beni e servizi fatturati dal 1 luglio, l'IVA debba essere addebitata dal fornitore nelle relative fatture, con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art.17-ter D.P.R 633/1972, e che sia versata direttamente all'Erario dall'amministrazione acquirente.

In caso di importo superiore a € 5.000,00 ai fini del pagamento, l'Agenzia effettuerà le verifiche di cui all'art. 1, commi 986 e 988 della legge 27/12/2017, n. 205.

Le detrazioni economiche che deriveranno dalle penalità per inadempienze di cui al presente Capitolato Tecnico da rimborsi spese, saranno compensate contestualmente al pagamento delle fatture del periodo di riferimento.

### **Art.8 Penali**

L'affidatario del Servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dall'esecuzione delle attività appaltate.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito è fissata una penale pari al **1 per mille** del corrispettivo della prestazione oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al **10%** del valore del presente contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all'affidatario dall'Ente; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e l'affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra.

L'affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'affidatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

### **Art.9 Sorveglianza e monitoraggio del servizio**

L'Amministrazione ha facoltà di nominare, dandone comunicazione scritta al fornitore, un responsabile tecnico (Direttore dell'esecuzione del contratto) con il compito di vigilare sulle attività nell'ambito delle rispettive competenze e collaborare con lui per la migliore riuscita del servizio.

### **Art.10 Obbligazioni dell'affidatario del servizio**

L'Affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.

### **Art.11 Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Affidatario del Servizio si impegna, altresì, a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza,
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti;

- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle assicurazioni di legge di cui al presente capitolato e quelle relative al proprio personale e collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell'esercizio di quanto richiesto dal presente capitolato;
- inviare all'amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla verifica dell'applicazione delle condizioni contrattuali.

L'Affidatario del Servizio si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

#### **Art.12 Obblighi di riservatezza**

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

#### **Art.13 Danni e responsabilità**

L'Affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

L'Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

#### **Art.14 Cauzione definitiva e garanzie**

L'aggiudicatario è obbligato almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio, a produrre o consegnare se già disponibile, una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio per la parte relativa alle indagini in sito ed alla esecuzione di saggi, prelievi e ripristini, con appendice di specifica ove si esplicita che la garanzia copre specificamente i luoghi dove ha esecuzione il servizio (non generica). La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura di rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00.

Inoltre, l'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, dovrà presentare una garanzia a titolo di "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La

garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Detta garanzia, dovrà essere prodotta obbligatoriamente in originale o copia conforme con espressa menzione dell'oggetto, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento nei confronti dell'aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell'Agenzia.

#### **Art.15 Divieto di cessione del contratto**

E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

#### **Art.16 Subappalto**

Il subappalto è consentito nei limiti e nei termini di legge fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell'Aggiudicatario.

Qualora invece l'Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite per legge, da subappaltare, è fatto divieto all'Appaltatore di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Appaltatore.

#### **Art.17 Obblighi di tracciabilità dei pagamenti**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub Aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

### **Art.18 Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto**

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante posta elettronica certificata, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

L'Agenzia procederà alla risoluzione del contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell'importo contrattuale;
- mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito all'escussione della stessa;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità.

La risoluzione in tali casi opera allorché l'Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata a/r all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti punti.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario.

### **Art.19 Controversie**

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità giudiziaria del Foro di Napoli.

### **Art.20 Codice etico**

L'Aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.lgs. 231/2001 ss.mm.ii., reperibile sul sito istituzionale, e ad adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice Etico dell'Agenzia e, comunque, tali da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L'inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

### **Art.21 Norme di rinvio**

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative.

### **Art.22 Spese contrattuali**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

**Il Progettista**

F.to ing. Antonio De Furia

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

F.to ing. Antonio De Furia

**Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici**

F.to arch. Luca Damagini

